



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

Prot.n.22834/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della I Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge al Parlamento della Repubblica “Modifica dei criteri di revisione della geografia giudiziaria” Reg. Gen. n. 384/P**

Ad iniziativa dei Consiglieri: Donato Pica, Giuseppe Russo, Lucia Esposito, Rosa D’Amelio e Umberto Del Basso De Caro.

Depositata in data 5 settembre 2012

#### **IL PRESIDENTE**

**VISTO** l’articolo 121, comma 2 – Titolo V – della Costituzione;

**VISTO** l’articolo 26, comma 4, lettera n) dello Statuto;

**VISTO** l’ articolo 98 del Regolamento interno

#### **A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare Permanente per l’esame.**

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 26 SET. 2012

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

---

*IX LEGISLATURA*

---

*PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA*

*“Modifica dei criteri di revisione della geografia giudiziaria”*

*Ad iniziativa dei consiglieri Donato Pica, Giuseppe Russo, Lucia Esposito,  
Rosa D'Amelio, Umberto Del Basso de Caro*

*(Registro Generale numero 384)*

*Reg. Gen. n. 384*

*AC*



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO  
“MODIFICA DEI CRITERI DI REVISIONE  
DELLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA”

La Regione Campania, nell'ambito dei poteri costituzionalmente conferiteli dall'art. 121, comma 2 della Costituzione intende esercitare il proprio diritto di iniziativa legislativa al fine di promuovere la modifica dei criteri di revisione della geografia giudiziaria individuati dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Visto l'art. 26, comma 4, lett. n) dello Statuto della Regione Campania che prevede che il Consiglio regionale “può presentare proposte di legge anche costituzionale alle Camere” e l'art. 66 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Regionale, si propone al Consiglio regionale di presentare al parlamento un Disegno di Legge per modificare i criteri di revisione della geografia giudiziaria.

**Obiettivi della Legge** di iniziativa regionale di modifica dei criteri di revisione della geografia giudiziaria (legge n. 148/2011) sono:

- 1) Garantire che tra i criteri di revisione della geografia giudiziaria abbiano priorità la **salvaguardia del presidio territoriale dello Stato, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche del territorio, della carenza di collegamenti stradali e ferroviari all'interno delle circoscrizioni di riferimento, del tasso di criminalità organizzata” (art.1).**
- 2) Estendere la facoltà data ai Comuni di farsi carico degli oneri di funzionamento degli Uffici del Giudice di Pace, di sostenere le spese relative



*Consiglio Regionale della Campania*

ai costi degli edifici giudiziari in luogo del Ministero della Giustizia al fine di garantire la permanenza del Tribunale nel proprio comprensorio.

Il Disegno di legge di iniziativa regionale, **andrà presentato in Senato**, al fine di velocizzarne l'iter, visto l'Articolo 74, comma 4 del Regolamento del Senato della Repubblica che stabilisce che le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame dei disegni di legge presentati dai Consigli regionali ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento.

Nel dettaglio dell'articolato, si evidenzia che la richiamata legge n. 148/2011, nel definire i criteri di riordino della geografia giudiziaria, sottovaluta gravemente l'incidenza che i presidi giudiziari hanno sul territorio al fine di garantire la presenza dello Stato ed il contrasto alla criminalità organizzata.

Prevedendo riduttivamente che i gap infrastrutturali di determinati territori e l'incidenza negli stessi della criminalità organizzata debbano essere considerati criteri di cui avere "riguardo" e non criteri "prioritari" nella definizione della revisione della geografia giudiziaria si rischia di procedere ad accorpamenti sulla base di anonimi dati numerici, regalando interi territori periferici al presidio della criminalità organizzata.

Appare evidente, infatti, che la logica del "risparmio di spesa" non può essere fatta a discapito dei diritti costituzionalmente garantiti, per la stessa permanenza dello Stato di diritto, dagli artt. 2, 3, 4, 5, 13, 16, 24, 25, 111, 112, 113 della Costituzione.



*Consiglio Regionale della Campania*

Ne consegue la necessità di chiarire che i criteri di riordino debbano essere funzionali all'immediato risparmio di spesa per il bilancio dello Stato, senza tuttavia arrecare allo stesso danni di medio-lungo periodo.

Gli emendamenti proposti alla legge delega, inoltre, servono a dettagliare in maniera più puntuale le norme, proprio al fine di non lasciare all'interpretazione più o meno restrittiva delle stesse, l'azione legislativa del governo.

Se, ad esempio, la norma dell'art. 1 comma 2, lettera f) della legge n. 148 del 14 settembre 2011, ai fini del risparmio della spesa intende scongiurare il rischio che si costituiscano Corti di Appello con competenza con meno di tre Tribunali ("non meno di tre"), non fissa un limite numerico massimo. Pertanto, la misura di efficienza del Distretto di Corte d'Appello non potrà che essere parametrata alle specificità territoriali, lasciando al Governo l'individuazione caso per caso della soluzione più idonea a garantire il risparmio di spesa nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti a tutti i cittadini.

Elemento principale, infatti, è quello richiamato della prevalenza dei principi costituzionali nella definizione dell'ambito della stessa delega del Legislatore nazionale. Considerare l'esercizio concreto della sovranità statale a danno della criminalità un parametro "concorrente" con gli altri e non "prioritario" è di fatto lesivo dei principi stessi sottesi all'esercizio da parte dello Stato della propria sovranità nei confronti dei cittadini, venendo meno a quel Contratto sociale che giustifica l'esercizio stesso del potere da parte dello Stato. Prevedere, pertanto, che le carenze infrastrutturali e la presenza più invasiva della criminalità organizzata in determinati territori debbano avere



Consiglio Regionale della Campania

una valenza prioritaria nella ridefinizione della geografia giudiziaria è un precetto talmente lapalissiano che purtuttavia, non può rimanere alla mercè della libera (ed alle volte fallace) interpretazione governativa nell'esercizio della delega. Se ciò avviene è anche perché a monte la delega non è stata correttamente dettagliata e precisata, lasciando spazio all'interprete di sviare la propria azione dalla *ratio* della norma, se non, addirittura, degli stessi precetti costituzionali. Di qui la necessità, ferme restando le esigenze di risparmio della spesa per il bilancio dello Stato, di definire in maniera inequivocabile l'ambito in cui la delega vada esercitata chiarendo che il presidio del territorio e la garanzia dell'esercizio del potere statale non possano essere trattati alla stregua di un qualsiasi altro criterio di analisi tecnico-comparativa.

Infine, proprio nell'ottica di perseguire il risparmio della spesa, anziché privare determinati territori dell'effettiva attuazione di diritti costituzionalmente garantiti, appare opportuno estendere il concorso degli Enti locali alle spese di giustizia, non solo agli Uffici del Giudice di Pace, ma anche a quei Tribunali che, nel rispetto di parametri di efficienza, servono a garantire oltre che la presenza dello Stato anche l'economia stessa di determinati territori più periferici ma che non per questo devono vedere i propri cittadini declassati ad italiani di serie B,C o D.

AP



Consiglio Regionale della Campania

## TABELLA COMPARATIVA DELL'ARTICOLATO

LEGGE 14 settembre 2011, n. 148

Articolo 1, comma 2

Testo attuale della legge	Proposta di modifica
<p>Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessita' di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;</p> <p>b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificita' territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalita' organizzata, nonche' della necessita' di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;</p>	<p>dopo le parole "bacino d'utenza" sostituire le parole "anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso di criminalita' organizzata" con le parole <b>"garantendo in via prioritaria la salvaguardia del presidio territoriale dello Stato, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche del territorio, della carenza di collegamenti</b></p>



	<b>stradali e ferroviari all'interno delle circoscrizioni di riferimento, del tasso di criminalità organizzata".</b>
<p>c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilita' di accorpate piu' uffici di procura anche indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in piu' tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalita' ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una piu' agevole trattazione dei procedimenti;</p> <p>d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);</p> <p>e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;</p> <p>f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali</p>	



Consiglio Regionale della Campania

<p>tribunali con relative procure della Repubblica;</p> <p>g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;</p> <p>h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, ne' costituisca trasferimento ad altri effetti;</p> <p>i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;</p> <p>l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;</p> <p>m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi sopresse;</p> <p>n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero</p>	
--	--



Consiglio Regionale della Campania

<p>della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpate;</p> <p>o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;</p> <p>p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);</p> <p>q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>dopo le parole "ottenere il mantenimento" aggiungere le parole <b>"dei Tribunali con relative procure della Repubblica con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese degli edifici giudiziari, con esclusione degli oneri derivanti dal personale amministrativo e della magistratura, nonché"</b></p> <p>dopo le parole "decreto ministeriale" aggiungere le parole <b>"Tribunali con relative procure della Repubblica e"</b>.</p>
---	---



Consiglio Regionale della Campania

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presentazione della presente Proposta di Legge al parlamento della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 123, comma 2 della Costituzione, come disciplinato dall'art. 66 del Regolamento del Consiglio Regionale della Campania, non comporta alcun onere per il bilancio della Regione Campania.

La modifica dei criteri di revisione della geografia giudiziaria, limitandosi esclusivamente a meglio definire l'ambito della delega assegnata al Governo, non comporta alcun aggravio per il bilancio dello Stato né compromette il necessario intervento di riorganizzazione della geografia giudiziaria secondo parametri di maggior efficienza ed economicità, ma semplicemente assegna al Governo criteri più chiari ed efficaci di valutazione degli interessi concorrenti, senza danneggiare quelli costituzionalmente prevalenti.

### Ad iniziativa dei Consiglieri regionali

Donato Pica

Giuseppe Russo

Lucia Esposito

Rosa D'Amelio

Umberto Del Basso De Caro



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

## **Art.1**

### **Contrasto alla criminalità organizzata**

1. La lettera b) del comma 2, dell'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148 è così sostituito:  
"b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino d'utenza, garantendo in via prioritaria la salvaguardia del presidio territoriale dello Stato, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche del territorio, della carenza di collegamenti stradali e ferroviari all'interno delle circoscrizioni di riferimento, del tasso di criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;"



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

## Art. 2

### **Risparmio di costi relativamente agli edifici giudiziari**

1. La lettera o), del comma 2, dell'articolo 1 della legge 148/2011 è così sostituito:

“o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento dei Tribunali con relative procure della Repubblica con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese degli edifici giudiziari, con esclusione degli oneri derivanti dal personale amministrativo e della magistratura, nonché degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno personale amministrativo che sarà messo a disposizione degli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;”.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

### **Art. 3**

#### **Procedura di concertazione**

1. La lettera p), del comma 2, dell'articolo 1 della legge 148/2011 è così sostituito:  
“p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale Tribunali con relative procure della Repubblica e uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);”.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

**Art. 4**

**Copertura finanziaria**

1. La presente legge non comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

## **Art. 5**

### **Norme transitorie**

1. I Decreti ministeriali eventualmente già emanati ai sensi della legge 148/2011 precedentemente vigente si conformano entro sessanta giorni ai criteri di cui alla presente legge.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

**Art. 6**

**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.